



# NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) – [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)

[argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

Pescara li 01.07.17 prot. n° 0000

## Comunicazione riguardante i dipendenti assunti dal 1 gennaio 2001 TFR

La scrivente Organizzazione sindacale Nursind sollecitato da diversi lavoratori in seguito a svariate sentenze del consiglio di stato riguardante lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2001, secondo cui le amministrazioni di appartenenza non devono applicare la trattenuta del 2,5% sulle retribuzioni.

In attesa di sentenze definitive si invita chi vuole aderire a inoltrare al datore di lavoro un atto interruttivo di prescrizione allegando copia documento di identità.

Si fa presente che già precedentemente nel 2012 un ricorso simile sul TFS riguardante gli assunti alla data del 31.12-2000 fu vanificato dal parlamento italiano con il Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 " Disposizioni Urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici".

**IL Nursind non può assolutamente garantirvi che sia la diffida e sia l'eventuale ricorso abbia esito positivo. Compilare modulo e consegnare alla scrivente Org. Sindacale Nursind**

### DIFFERENZE TRA TFS E TFR

- *il primo(TFS) spetta a quei lavoratori della pubblica amministrazione che, al 31 dicembre del 2000, erano inquadrati con contratto a tempo indeterminato;*
- *mentre il secondo(TFR) trattamento di fine rapporto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che non rientrano nella categoria appena citata. Cambia inoltre il calcolo del compenso riconosciuto.*

**Per informazioni contattare  
Cell. 320.3134105 – 333.4125508**

# AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA

Dott. \_\_\_\_\_

## Oggetto: Richiesta sospensione e rimborso TFR riguardante la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione

Il la sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
Nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_  
,in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Dipendente di codesta ASL in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso il reparto /  
servizio di \_\_\_\_\_ , PO / DSB

### **Trovandosi in regime di TFR PREMesso CHE**

L'Amministrazione di appartenenza ha illegittimamente trattenuto la quota di 2,5% sull'80% della retribuzione percepita, assumendo una condotta che si pone in palese contrasto con la Disciplina del trattamento di fine rapporto così come prevista dall'art. 2120 c.c. nonché con i principi sanciti dal nostro ordinamento costituzionale;

Il TFR consiste, in effetti, in un accantonamento annuo di quote di retribuzione percepite dal lavoratore nella misura del 6,91% della retribuzione annua a totale carico del datore di lavoro;

L'Amministrazione, contrariamente, ha operato e sta tuttora eseguendo nei propri confronti una trattenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione che determina inevitabilmente un rilevante danno economico;

Tale trattenuta, in quanto prevista per il personale in regime di Trattamento di Fine Servizio, risulta non applicabile al sottoscritto che si trova in regime di TFR per il quale deve invece trovare applicazione la normativa sopra richiamata;

La Corte Costituzionale, peraltro, nella recente sentenza n. 223 del 23.10.2012, con riferimento agli interventi in materia previdenziale sanciti dall'art. 12, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 12, ha espressamente chiarito che: "con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti

. di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".

Secondo la Corte, quindi: "La disposizione censurata (sopra indicata), a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto ì sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1 gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,9J% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50\*70 della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione";

Risulta evidente che la trattenuta del 2,50% oltre che discriminatoria, in quanto applicata soltanto al personale dipendente pubblico, deve considerarsi palesemente illegittima, poiché non dovuta.

Sulla base di quanto sopra premesso, il sottoscritto

### **DIFFIDA**

- Codesta Amministrazione

### **A CESSARE**

Immediatamente nei propri confronti la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione ed a rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti dal \_\_\_\_\_

**Nel caso in cui ci sia il perdurare della trattenuta mensile, il/la sottoscritto/a si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti, con l'ausilio eventuale del Sindacato Nursind.**

NB) La presente vale come atto interruttivo di prescrizione

Data \_\_\_\_\_

Firma

**Si allega alla presente copia documento di identità**

**Nb)Il provv. riguarda esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2001**

**AL DIRETTORE GENERALE ASL \_\_\_\_\_**  
**DOTT. \_\_\_\_\_**

*Oggetto:* Richiesta applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 223 del 11.10.2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17.10.2012. Illegittima trattenuta del 2,50% TFS.

\_I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_. Dipendente di codesta ASL in

qualità di \_\_\_\_\_ in servizio presso il DSB / P.O di

\_\_\_\_\_ nel Reparto / servizio di \_\_\_\_\_

tel. lavoro \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 11.10.2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17.10.2012 riguardante l'illegittima trattenuta del 2,50% TFS.

tramite:

1. la sospensione immediata della trattenuta operata al personale in regime di TFS;
2. il rimborso delle trattenute effettuate dal 1.1.2011 in poi.

Nel caso in cui ci sia il perdurare della trattenuta mensile, il/la sottoscritto/a si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti, con l'ausilio eventuale del **Sindacato Nursind**.

La presente a valore anche come atto interruttivo di prescrizione .

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Ai sensi della legge 241 del 1990 e succ. modifiche

Data \_\_\_\_\_

Il Richiedente \_\_\_\_\_

Nb) Il provvedimento riguarda esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1.1.2001. (e quindi in regime di Trattamento di Fine Servizio), **TFS**